

SENT. 8/24

LIB. CONTROLLATA 2/24



Repubblica Italiana

In Nome del Popolo Italiano

Il Tribunale Ordinario di Chieti

Composto dai magistrati:

DOTT. GIANLUCA FALCO

DOTT. MARCELLO COZZOLINO

DOTT. FRANCESCO GRASSI

Presidente

Giudice estensore

Giudice

Riunito in camera di consiglio in data 26.1.2024, letti gli atti del procedimento n. 92-1/2023 r.g., ha emesso la seguente

## SENTENZA

**Avente ad oggetto l'apertura della liquidazione controllata ex art. 268 d. lgs. n. 14/2019.**

Il sig. [REDACTED] residente in c.da [REDACTED].  
Il sig. [REDACTED] data 24.11.2023 ha depositato, con l'assistenza dell'O.C.C. di Tollo, ricorso con cui ha chiesto l'apertura di una procedura di liquidazione controllata dei suoi beni.

Il Tribunale,

preso atto della mancanza di domande di accesso alle procedure disciplinate dal titolo IV del d. lgs. n. 14/2019,

ritenuto che il [REDACTED] trovi in uno stato di sovraindebitamento, desumibile dalla macroscopica sproporzione tra le sue disponibilità patrimoniali (è proprietario della quota di 1/3 di un immobile in Tollo, del valore di € 30.000,00, e di alcuni terreni agricoli siti in Tollo, del valore di € 9.000,00) e reddituali (percepisce una retribuzione da lavoro dipendente pari ad € 1.700,00 mensili), e l'importo totale della sua esposizione debitoria (pari a complessivi € 1.850.000,00 circa),

letta la relazione allegata al ricorso, redatta dall'O.C.C., che attesta la completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, ed illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore,

tenuto conto del fatto che il richiedente è il solo componente del suo nucleo familiare, e che le spese mensili per "servizi sanitari" e per "articoli per la casa", indicate nell'ammontare, rispettivamente, di € 250,00 e di € 100,00, sono, almeno allo stato, prive di adeguata documentazione e giustificazione (in mancanza di altri componenti del nucleo familiare),

differita al momento della predisposizione del piano di riparto ogni osservazione sui crediti professionali del legale e dell'*advisor* che hanno assistito [REDACTED] alla presentazione del ricorso, che non godono della prededuzione, dato che il sig. [REDACTED] avrebbe potuto presentare personalmente la domanda, con l'assistenza dell'O.C.C. (il cui credito gode invece di prededuzione),

udito il procuratore del ricorrente ed il gestore della crisi, comparsi all'udienza dell'11.1.2024 dinanzi al relatore

p.q.m.

dichiara l'apertura della liquidazione controllata dei beni del sig. [REDACTED]

Ai fini di quanto stabilito dall'art. 268 comma 4 lettera b) d. lgs. n. 14/2019, esclude dalla liquidazione i redditi percepiti dal sig. [REDACTED] dalla sua attività lavorativa sino all'ammontare di € 900,00 mensili

Nomina giudice delegato il dott. Marcello Cozzolino.

Conferma quale liquidatore l'O.C.C. di Tollo, che ha assistito il sig. [REDACTED] nella presentazione del ricorso introduttivo.

Ordina al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori.

Assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore ed ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a 60 giorni, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere all'O.C.C., a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 d.lgs. n. 14/2019, applicandosi l'art. 10 comma 3 del medesimo decreto.

Ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, con l'eccezione dell'immobile di abitazione del sig. [REDACTED] che quest'ultimo è autorizzato ad utilizzare sino alla vendita, non disponendo di altra sistemazione abitativa.

Dispone che il provvedimento venga posto in esecuzione dall'O.C.C.

Dispone l'inserimento della presente sentenza nel sito internet di questo Tribunale, a cura dell'O.C.C.

Ordina la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti, a cura dell'O.C.C.

Dichiara l'applicabilità degli artt. 143, 150 e 151 d. lgs. n. 14/2019 quanto, rispettivamente, ai rapporti processuali, al divieto di azioni esecutive e cautelari individuali (così confermando la sospensione delle procedure esecutive disposta con il decreto del 25.11.2023), ed al concorso dei creditori.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Chieti, li 26/01/2024

IL GIUDICE ESTENSORE

Dott. Marcello Cozzolino

IL PRESIDENTE

Dott. Gianluca Falco

